

Bruxelles, 6 maggio 2015
(OR. en)

8197/15

**Fascicolo interistituzionale:
2014/0177 (COD)**

**CODEC 571
STIS 10
TEXT 6
WTO 89
CODIF 54
PE 79**

NOTA INFORMATIVA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime unionale specifico in materia di importazioni (rifusione) - Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, dal 27 al 30 aprile 2015)

I. INTRODUZIONE

Il relatore, Jarosław WAŁĘSA (PPE, PL), ha presentato una relazione sulla proposta di regolamento a nome della Commissione per il commercio internazionale, contenente 13 emendamenti (1-13).

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 294 del TFUE e alla dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione¹, hanno avuto luogo contatti informali tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione al fine di raggiungere un accordo in prima lettura sul fascicolo in questione, evitando in tal modo di dover ricorrere ad una seconda lettura e alla procedura di conciliazione.

¹ GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5

In tale contesto, la commissione ha presentato un emendamento di compromesso (emendamento 14) alla proposta di regolamento. Tale emendamento era stato concordato durante i contatti informali di cui sopra ed era quindi inteso a sostituire i 13 emendamenti votati in precedenza dalla commissione.

Non sono stati presentati emendamenti per la plenaria.

II. VOTAZIONE

Nella votazione che ha avuto luogo il 29 aprile 2015, la plenaria ha adottato l'unico emendamento di compromesso (emendamento 14) alla proposta di regolamento. La proposta della Commissione così modificata costituisce la posizione del Parlamento in prima lettura, che figura nella risoluzione legislativa riportata in allegato².

La posizione del Parlamento rispecchia quanto precedentemente convenuto fra le istituzioni. Il Consiglio dovrebbe pertanto essere in grado di approvare detta posizione.

L'atto sarebbe quindi adottato nella formulazione corrispondente alla posizione del Parlamento.

² La versione della posizione del Parlamento contenuta nella risoluzione legislativa è stata contrassegnata in modo da indicare le modifiche apportate dagli emendamenti alla proposta della Commissione. Le aggiunte al testo della Commissione sono evidenziate in *neretto e corsivo*. Le soppressioni sono indicate dal simbolo "■".

Importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi non contemplate da alcun regime unionale specifico in materia di importazioni *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime unionale specifico in materia di importazioni (rifusione) (COM(2014)0345 – C8-0023/2014 – 2014/0177(COD))

(Procedura legislativa ordinaria – rifusione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2014)0345),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0023/2014),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 10 dicembre 2014³,
 - visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi⁴,
 - vista la lettera del 13 novembre 2014 della commissione giuridica alla commissione per il commercio internazionale a norma dell'articolo 104, paragrafo 3, del suo regolamento,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 18 febbraio 2015, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visti gli articoli 104 e 59 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A8-0016/2015),
- A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta della Commissione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali;
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso, tenendo conto delle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del

³ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

⁴ GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.

Consiglio e della Commissione;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P8_TC1-COD(2014)0177

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 29 aprile 2015 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2015/... del Parlamento europeo e del Consiglio che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime dell'Unione specifico in materia di importazioni (rifusione)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁵,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria⁶,

⁵ Parere del 10 dicembre 2014 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁶ Posizione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015.

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio⁷ ha subito sostanziali modifiche⁸. Poiché si rendono necessarie nuove modifiche, a fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua rifusione.
- (2) La politica commerciale comune dovrebbe basarsi su principi uniformi.
- (3) Per uniformare maggiormente i regimi all'importazione, viste le specificità dei sistemi economici dei paesi terzi in questione, si dovrebbero prevedere, per quanto possibile, disposizioni analoghe a quelle del regime comune applicabile agli altri paesi terzi.
- (4) Data la sensibilità del settore tessile dell'Unione, è opportuno che, per un numero limitato di prodotti originari di determinati paesi terzi, il presente regolamento preveda misure di vigilanza applicabili a livello dell'Unione.
- (5) È opportuno stabilire regole speciali per i prodotti reimportati in regime di perfezionamento economico passivo.

⁷ Regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni (GU L 67 del 10.3.1994, pag. 1).

⁸ Cfr. allegato VII.

- (6) L'allegato III B del regolamento (CE) n. 517/94, in seguito alla modifica introdotta dal regolamento (CE) n. 1398/2007 della Commissione⁹, è stato svuotato del suo contenuto. Pertanto, è opportuno eliminare completamente tale allegato. Per chiarezza, è altresì opportuno eliminare i riferimenti a tale allegato nell'articolo 4, paragrafo 2.
- (7) Potrebbe risultare necessario assoggettare le importazioni di determinati prodotti tessili da taluni paesi terzi alla vigilanza dell'Unione, a limiti quantitativi o ad altre misure appropriate.
- (8) In caso di applicazione della vigilanza dell'Unione, si dovrebbe subordinare l'immissione in libera pratica dei prodotti in questione alla presentazione di **un documento di vigilanza** che risponda a criteri uniformi. Tale documento dovrebbe, su semplice richiesta dell'importatore, essere rilasciato dalle autorità degli Stati membri entro un determinato termine, senza però dar luogo ad alcun diritto d'importazione per l'importatore. Tale documento dovrebbe di conseguenza rimanere valido soltanto fintanto che non sia modificato il regime d'importazione.
- (9) Nell'interesse dell'Unione, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero rendere il più completo possibile lo scambio di informazioni risultanti dalla vigilanza dell'Unione.

⁹ Regolamento (CE) n. 1398/2007 della Commissione, del 28 novembre 2007, che modifica gli allegati II, III B e VI del regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni (GU L 311 del 29.11.2007, pag. 5).

- (10) È necessario adottare precisi criteri al fine di valutare l'eventuale pregiudizio e di avviare una procedura d'inchiesta, senza che ciò precluda la possibilità per la Commissione di adottare, in caso di urgenza, le misure necessarie.
- (11) A tale scopo, è opportuno prevedere disposizioni dettagliate sull'avvio di inchieste, sui controlli e sulle verifiche necessarie, sull'audizione dei soggetti interessati, sull'elaborazione delle informazioni ottenute e sui criteri di valutazione del pregiudizio.
- (12) È necessario instaurare un regime adeguato di gestione delle restrizioni quantitative dell'Unione.
- (13) La procedura di gestione dovrebbe garantire a tutti i richiedenti eque condizioni di accesso ai contingenti.
- (14) Nell'interesse dell'uniformità del regime all'importazione, è opportuno che le formalità che gli importatori devono espletare siano semplici e identiche a prescindere dal luogo di sdoganamento delle merci. A tale scopo, è opportuno prevedere che le formalità vengano espletate utilizzando moduli conformi all'esemplare di cui all'allegato VI del presente regolamento.

- (15) Determinate misure di vigilanza o di salvaguardia il cui ambito è limitato ad una o più regioni dell'Unione possono rivelarsi più adatte rispetto a misure applicabili a tutta l'Unione. Tuttavia, tali misure dovrebbero essere autorizzate soltanto in via eccezionale e in mancanza di soluzioni alternative. Occorre assicurare che esse siano temporanee e che perturbino il meno possibile il funzionamento del mercato interno.
- (16) Le disposizioni del presente regolamento non pregiudicano le norme dell'Unione o nazionali in materia di segreto professionale.
- (17) È opportuno prevedere che le misure di salvaguardia rese necessarie dagli interessi dell'Unione siano attuate tenendo conto degli obblighi internazionali esistenti.
- (18) Al fine di rendere più semplici le procedure per gli importatori, occorre prevedere la possibilità di estendere la validità delle autorizzazioni d'importazione non utilizzate - del tutto o in parte - invece di restituirle alle autorità competenti degli Stati membri che le hanno rilasciate.

- (19) Al fine di garantire un adeguato funzionamento del sistema di gestione delle importazioni di taluni prodotti tessili non contemplati da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime specifico dell'Unione in materia di importazioni, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato riguardo alle modifiche da apportare agli allegati del presente regolamento, alle modifiche alle norme in materia di importazioni e all'applicazione di misure di salvaguardia e di vigilanza conformemente al regolamento stesso. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti.

Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

- (20) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰.

¹⁰ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

- (21) Per l'adozione di misure di vigilanza, dati gli effetti di tali misure e la loro logica sequenziale in relazione all'adozione delle misure di vigilanza definitive, si dovrebbe far ricorso alla procedura consultiva,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

CAPO I
PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

1. Il presente regolamento si applica alle importazioni dei prodotti tessili che rientrano nell'ambito della sezione XI della parte seconda della Nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio¹¹ e degli altri prodotti tessili elencati nell'allegato I del presente regolamento, originari di paesi terzi e non contemplati da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni, né da altro regime dell'Unione specifico in materia di importazioni.
2. Ai fini del paragrafo 1, i prodotti tessili della sezione XI della parte 2 della Nomenclatura combinata riportati nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 sono suddivisi nelle categorie di cui all'allegato I, sezione A, del presente regolamento, ad eccezione dei prodotti coperti dai codici della Nomenclatura combinata (codici NC) elencati nell'allegato I, sezione B, del presente regolamento.

¹¹ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

3. Ai fini del presente regolamento, la nozione di "prodotti originari" e le modalità di controllo dell'origine di tali prodotti sono quelle definite dalle disposizioni dell'Unione vigenti in materia.

Articolo 2

L'importazione nell'Unione dei prodotti di cui all'articolo 1 originari di paesi terzi diversi da quelli elencati nell'allegato II è libera e pertanto non è oggetto di alcuna restrizione quantitativa, fatte salve le misure che possono essere adottate a norma del capo III e quelle che sono state o possono essere adottate a norma di regimi specifici all'importazione, per la durata di questi ultimi.

Articolo 3

1. Le importazioni nell'Unione dei prodotti tessili elencati nell'allegato III e originari dei paesi ivi indicati sono soggette ai limiti quantitativi annuali fissati in tale allegato.

2. L'immissione in libera pratica nell'Unione delle importazioni soggette ai limiti quantitativi di cui al paragrafo 1 è subordinata alla presentazione di un'autorizzazione all'importazione o di un documento equivalente rilasciato dalle autorità degli Stati membri conformemente alla procedura stabilita dal presente regolamento. Le importazioni autorizzate a norma del presente paragrafo vengono imputate ai limiti quantitativi fissati per l'anno di calendario corrispondente.
3. L'importazione nell'Unione di tutti i prodotti tessili di cui all'allegato IV, originari dei paesi terzi ivi indicati, è subordinata alla fissazione di un limite quantitativo annuale stabilito dalla Commissione. Qualsiasi limite quantitativo è basato sui dati relativi ai precedenti flussi commerciali o, qualora non disponibili, su stime di tali flussi commerciali debitamente giustificate. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 31 per modificare gli allegati pertinenti del presente regolamento, riguardo alla fissazione di tali limiti quantitativi annuali.
4. L'importazione nell'Unione di prodotti tessili, fatta eccezione per quelli contemplati dai paragrafi 1 e 3 e per quelli originari dei paesi indicati nell'allegato II, è libera, fatte salve le misure che possono essere adottate a norma del capo III o a norma di regimi specifici all'importazione, per tutta la loro durata.

Articolo 4

1. Fatte salve le misure che possono essere adottate a norma del capo III o a norma di regimi specifici all'importazione, la reimportazione nell'Unione di prodotti tessili previa trasformazione in paesi terzi diversi da quelli elencati all'allegato II non è soggetta a limiti quantitativi.
2. In deroga al paragrafo 1, la reimportazione nell'Unione dei prodotti tessili elencati all'allegato V previa trasformazione nei paesi terzi elencati in tale allegato è effettuata solo in conformità delle norme sul perfezionamento economico passivo in vigore nell'Unione ed entro i limiti fissati all'allegato V.

Articolo 5

1. Il comitato di cui all'articolo 30 può prendere in considerazione qualsiasi questione relativa all'applicazione del presente regolamento sollevata dalla Commissione o su richiesta di uno Stato membro.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 31 riguardo alle misure necessarie all'adeguamento degli allegati da III a VI ove si rilevino problemi relativi allo loro effettiva applicazione.

CAPO II

PROCEDURA DELL'UNIONE D'INFORMAZIONE E DI INCHIESTA

Articolo 6

1. Per i prodotti tessili elencati all'allegato I, gli Stati membri notificano alla Commissione, entro 30 giorni dalla fine di ogni mese, i quantitativi totali importati durante il mese in questione suddividendoli per paese di origine e per codice e unità NC includendo, all'occorrenza, le unità supplementari del codice NC. Le importazioni vengono ripartite secondo le procedure statistiche in vigore.
2. Onde consentire di controllare l'andamento del mercato per i prodotti contemplati dal presente regolamento, gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 31 marzo di ogni anno i dati statistici relativi alle esportazioni dell'anno precedente. I dati statistici relativi alla produzione e al consumo di ogni prodotto sono trasmessi alla Commissione secondo accordi che saranno determinati in un momento successivo, conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 30, paragrafo 3.

3. Ove lo richiedano la natura dei prodotti o circostanze particolari, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa la Commissione può modificare i termini fissati per la trasmissione delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 30, paragrafo 3.
4. Nei casi urgenti di cui all'articolo 13, lo Stato membro o gli Stati membri trasmettono senza ritardo alla Commissione e agli altri Stati membri i necessari dati statistici ed economici sulle importazioni.

Articolo 7

1. Qualora ritenga che esistano elementi di prova sufficienti per giustificare un'inchiesta sulle condizioni d'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, la Commissione la avvia. La Commissione informa gli Stati membri una volta che abbia stabilito che sussiste la necessità di avviare tale inchiesta.

2. Oltre ai dati forniti a norma dell'articolo 6, la Commissione raccoglie tutte le informazioni che ritiene necessarie e procede alla verifica di tali informazioni presso importatori, commercianti, agenti, produttori, nonché associazioni e organizzazioni commerciali.

La Commissione è coadiuvata nel predetto compito da agenti dello Stato membro sul cui territorio si effettuano tali verifiche, a condizione che detto Stato ne abbia espresso il desiderio.

3. Su richiesta della Commissione e secondo procedure da essa definite, gli Stati membri le forniscono le informazioni di cui dispongono sull'andamento del mercato in relazione al prodotto oggetto dell'inchiesta.
4. La Commissione può sentire le persone fisiche e giuridiche interessate. Tali soggetti devono essere sentiti qualora lo abbiano richiesto per iscritto entro il termine stabilito nell'avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, dimostrando che sussiste l'effettiva possibilità che il risultato dell'inchiesta li riguardi e che esistono motivi particolari per essere sentiti oralmente.

5. Ove le informazioni richieste dalla Commissione non vengano fornite entro un termine ragionevole od ove l'inchiesta sia ostacolata in maniera significativa, si possono elaborare conclusioni in base ai dati disponibili.
6. Ove l'intervento della Commissione sia stato richiesto da uno Stato membro ed essa ritenga che non esistano elementi di prova sufficienti per giustificare l'avvio di un'inchiesta, all'esito delle consultazioni essa informa lo Stato membro della sua decisione.

Articolo 8

1. Al termine dell'inchiesta, la Commissione presenta al comitato di cui all'articolo 30 una relazione sui risultati della stessa.
2. Se la Commissione ritiene che non sia necessaria alcuna misura di vigilanza o di salvaguardia da parte dell'Unione, essa decide, secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 30, paragrafo 3, di chiudere l'inchiesta riportandone le principali conclusioni.
3. Se la Commissione ritiene che una misura di vigilanza o di salvaguardia dell'Unione sia necessaria, essa adotta le decisioni necessarie previste al capo III.

Articolo 9

1. Le informazioni ricevute a norma del presente regolamento sono utilizzate soltanto per lo scopo per il quale sono state richieste.

2. ■ La Commissione, i suoi agenti, gli Stati membri, e i loro agenti, non rivelano le informazioni riservate che hanno ricevuto a norma del presente regolamento o quelle fornite in via riservata, salvo autorizzazione espressa del soggetto che le ha fornite.

Ogni richiesta di trattamento riservato di informazioni deve indicare i motivi per cui esse sono riservate.

Tuttavia, ove una richiesta di trattamento riservato non sia giustificata e colui che fornisce l'informazione non voglia né renderla pubblica né autorizzarne la divulgazione in termini generali o sotto forma di riassunto, si può non tener conto dell'informazione in questione.

3. Un'informazione è comunque considerata riservata se la sua divulgazione può avere conseguenze molto sfavorevoli per colui che l'ha fornita o che ne è la fonte.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 non impediscono che le autorità dell'Unione facciano riferimento alle informazioni generali e, in particolare, ai motivi su cui si basano le decisioni prese ai sensi del presente regolamento. Tali autorità, tuttavia, tengono conto dell'esigenza legittima delle persone fisiche e giuridiche interessate a che i loro segreti commerciali non vengano divulgati.

Articolo 10

1. L'esame dell'andamento delle importazioni, delle condizioni in cui vengono effettuatee del grave pregiudizio o della minaccia di grave pregiudizio che ne derivano per i produttori dell'Unione, si basa principalmente sui fattori seguenti:
- a) il volume delle importazioni, in particolare ove siano aumentate in misura considerevole in termini assoluti o rispetto alla produzione o al consumo nell'Unione;
 - b) i prezzi delle importazioni, in particolare qualora si sia verificato un significativo deprezzamento rispetto al prezzo di un prodotto simile nell'Unione;

- c) l'impatto che ne deriva per i produttori dell'Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti e che risulta dalle tendenze di taluni fattori economici quali:
- la produzione,
 - lo sfruttamento del potenziale,
 - le scorte,
 - le vendite,
 - la quota di mercato,
 - i prezzi (la diminuzione dei prezzi o l'impedimento dei rincari che normalmente si sarebbero verificati),
 - gli utili,
 - il rendimento dei capitali,
 - i flussi di liquidità,
 - l'occupazione.

2. Nello svolgere l'inchiesta, la Commissione tiene conto del sistema economico particolare dei paesi terzi di cui all'allegato II.
3. Quando viene addotta una minaccia di grave pregiudizio, la Commissione esamina altresì se sia chiaramente prevedibile che una situazione particolare possa trasformarsi in un pregiudizio reale. A tale riguardo, essa può tener conto anche di fattori come:
 - a) il tasso d'incremento delle esportazioni verso l'Unione;
 - b) la capacità di esportazione del paese di origine o la capacità di esportazione che già esiste o che esisterà in un futuro prevedibile e la probabilità che le esportazioni da essa derivanti siano destinate all'Unione.

CAPO III

MISURE DI VIGILANZA E DI SALVAGUARDIA

Articolo 11

1. Ove le importazioni di prodotti tessili originari di paesi terzi diversi da quelli elencati all'allegato II minaccino di arrecare pregiudizio alla produzione dell'Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti, su richiesta di uno Stato membro o di sua iniziativa la Commissione può:

- a) decidere di introdurre una vigilanza a posteriori dell'Unione per determinate importazioni, secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 30, paragrafo 2;
 - b) decidere, per sorvegliarne l'andamento, di assoggettare determinate importazioni a una vigilanza preventiva dell'Unione secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 30, paragrafo 2.
2. Ove le importazioni di prodotti tessili originari dei paesi terzi elencati all'allegato II e liberalizzati a livello dell'Unione minaccino di arrecare un pregiudizio alla produzione dell'Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti, oppure ove lo richiedano gli interessi economici dell'Unione, su richiesta di uno Stato membro o di sua iniziativa, la Commissione può:
- a) decidere di instaurare una vigilanza a posteriori dell'Unione per determinate importazioni, secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 30, paragrafo 2;
 - b) decidere, per sorvegliarne l'andamento, di assoggettare determinate importazioni a una vigilanza preventiva dell'Unione secondo la procedura di consultazione di cui all'articolo 30, paragrafo 2.

3. Di norma, le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 hanno un periodo di validità limitato.

Articolo 12

1. Ove le importazioni di prodotti tessili originari di paesi terzi diversi da quelli elencati all'allegato II avvengano in quantitativi talmente maggiorati, in termini assoluti o relativi, e/o a condizioni tali da arrecare o minacciare concretamente di arrecare grave pregiudizio alla produzione dell'Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti, su richiesta di uno Stato membro o di sua iniziativa la Commissione può modificare il regime d'importazione per i prodotti in questione subordinandone l'immissione in libera pratica alla presentazione di un'autorizzazione all'importazione, che potrà essere concessa solo secondo le modalità e nel rispetto dei limiti stabiliti dalla Commissione stessa.

2. Ove prodotti tessili originari dei paesi terzi elencati all'allegato II e liberalizzati a livello dell'Unione vengano importati in quantitativi maggiorati, in termini assoluti o relativi, e/o a condizioni tali da minacciare di arrecare un pregiudizio alla produzione dell'Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti, oppure ove lo richiedano gli interessi economici dell'Unione, su richiesta di uno Stato membro o di sua iniziativa, la Commissione può modificare il regime d'importazione per i prodotti in questione subordinandone l'immissione in libera pratica alla presentazione di un'autorizzazione all'importazione, che potrà essere concessa solo secondo le modalità e nel rispetto dei limiti stabiliti dalla Commissione stessa.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 31 per quanto riguarda le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo al fine di modificare il regime d'importazione per i prodotti in questione, anche modificando gli allegati del presente regolamento.

4. Le misure di cui al presente articolo e all'articolo 11 si applicano a tutti i prodotti immessi in libera pratica dopo l'entrata in vigore delle misure stesse.

Tuttavia, tali misure non ostano all'immissione in libera pratica dei prodotti già avviati verso l'Unione, a condizione che non sia possibile mutarne la destinazione e che i prodotti la cui immissione in libera pratica è subordinata, a norma del presente articolo e dell'articolo 11, alla presentazione di ***un documento di vigilanza*** siano effettivamente corredati di tale documento.

Conformemente all'articolo 16, le misure di cui al presente articolo e all'articolo 11 possono essere limitate ad una o più regioni dell'Unione .

Articolo 13

In casi di emergenza, quando l'assenza di misure causerebbe danni irreparabili all'industria dell'Unione e ove la Commissione accerti, di sua iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, che sussistono le condizioni di cui all'articolo 12, paragrafi 1 e 2, e ritenga opportuno assoggettare una determinata categoria di prodotti di cui all'allegato I, non soggetta a restrizioni quantitative, a limiti quantitativi o a misure di vigilanza ex ante o ex post, e sussistano pertanto imperativi motivi d'urgenza, agli atti delegati di cui all'articolo 12, paragrafo 3, si applica la procedura di cui all'articolo 32 al fine di modificare il regime d'importazione per i prodotti in questione, anche modificando gli allegati del presente regolamento.

Articolo 14

1. L'immissione in libera pratica dei prodotti soggetti a vigilanza preventiva dell'Unione o a misure di salvaguardia è subordinata alla presentazione di **un documento di vigilanza**.

Nel caso di misure di vigilanza preventiva dell'Unione, **il documento di vigilanza** è rilasciato gratuitamente dall'autorità competente designata dagli Stati membri, entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi a decorrere dal ricevimento di una domanda presentata da un qualsiasi importatore dell'Unione alla competente autorità nazionale, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nell'Unione, per una qualsiasi quantità richiesta. Si considera che tale dichiarazione sia ricevuta dalla competente autorità nazionale entro i tre giorni lavorativi successivi alla sua presentazione, salvo che non sia dimostrato il contrario. Il **documento di vigilanza** è redatto su un modulo conforme all'esemplare che figura all'allegato VI. L'articolo 21 si applica *mutatis mutandis*.

Nel caso delle misure di salvaguardia, il **documento di vigilanza** è rilasciato conformemente alle disposizioni del capo IV.

2. All'atto della decisione che instaura le misure di vigilanza o di salvaguardia, possono essere richieste informazioni diverse da quelle indicate nel paragrafo 1.

3. Il *documento di vigilanza* è valido in tutto il territorio in cui si applica il trattato alle condizioni in esso stabilite, indipendentemente dallo Stato membro che l'ha rilasciato, fatte salve tuttavia le misure adottate in virtù dell'articolo 16 del presente regolamento.
4. In ogni caso, il *documento di vigilanza* non è utilizzato oltre la scadenza del periodo determinato in concomitanza e secondo la stessa procedura dell'instaurazione della vigilanza o delle misure di salvaguardia, tenendo conto della natura dei prodotti e delle altre particolarità di tali transazioni.
5. Ove una decisione presa a norma dell'appropriata procedura di cui all'articolo 30 lo preveda, l'origine dei prodotti oggetto di vigilanza dell'Unione o di misure di salvaguardia deve essere giustificata da un certificato d'origine. Il presente paragrafo fa salve le altre disposizioni sulla presentazione di tale certificato.
6. Ove il prodotto sottoposto a vigilanza preventiva dell'Unione sia oggetto di una misura di salvaguardia regionale in uno Stato membro, l'autorizzazione all'importazione concessa da quest'ultimo può sostituire il *documento di vigilanza*.

Articolo 15

Secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 30, paragrafo 2, su richiesta di uno Stato membro o di sua iniziativa la Commissione può, qualora sia probabile il verificarsi della situazione di cui all'articolo 12, paragrafo 2:

- ridurre il termine di utilizzazione dei **documenti di vigilanza** eventualmente richiesti per le misure di vigilanza;
- subordinare il rilascio **del documento di vigilanza** a determinate condizioni e, in via eccezionale, all'inserimento di una clausola di revoca o, con una frequenza e per una durata stabilite dalla Commissione, alla procedura d'informazione e di consultazione preliminari di cui agli articoli 6 e 8.

Articolo 16

Qualora, in base agli elementi di valutazione di cui agli articoli 10, 11 e 12, risulti che in una o più regioni dell'Unione sussistono le condizioni previste per l'adozione delle misure di vigilanza o di salvaguardia, dopo aver esaminato le soluzioni alternative la Commissione può autorizzare, in via eccezionale, l'applicazione di misure di vigilanza o di salvaguardia limitate a detta o a dette regioni, qualora ritenga che tali misure, applicate a tale livello, siano più appropriate di misure applicabili in tutta l'Unione.

Dette misure devono avere carattere temporaneo e, per quanto possibile, non devono perturbare il funzionamento del mercato interno.

Esse sono adottate secondo l'appropriata procedura applicabile alle misure adottate a norma degli articoli 10, 11 e 12.

CAPO IV

GESTIONE DELLE RESTRIZIONI DELL'UNIONE ALL'IMPORTAZIONE

Articolo 17

1. Le autorità competenti degli Stati membri notificano alla Commissione i quantitativi delle domande di autorizzazione all'importazione da esse ricevute.
2. La Commissione notifica la sua conferma che i quantitativi richiesti sono disponibili per l'importazione nell'ordine cronologico in cui sono state ricevute le notifiche degli Stati membri (criterio del «chi arriva primo ha la precedenza»).

3. Se vi è ragione di credere che le domande anticipate di autorizzazione all'importazione rischino di eccedere i limiti quantitativi, la Commissione, conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 30, paragrafo 3 , può dividere i limiti in frazioni o fissare quantitativi massimi per ciascuna ripartizione. Conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 30, paragrafo 3 la Commissione può riservare una porzione di un particolare limite quantitativo per le richieste corredate di elementi di prova relativi all'andamento di precedenti importazioni.
4. Le notifiche di cui ai paragrafi 1 e 2 sono comunicate per via elettronica nell'ambito della rete integrata a tal fine istituita, a meno che motivi tecnici imperativi non rendano necessario il ricorso provvisorio ad altri mezzi di comunicazione.
5. Le autorità competenti avvisano la Commissione immediatamente dopo essere state informate di qualsiasi quantitativo non utilizzato nel periodo di validità dell'autorizzazione all'importazione. Detti quantitativi sono automaticamente trasferiti nei quantitativi restanti del limite quantitativo dell'Unione globale.

6. La Commissione, conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 30, paragrafo 3, può adottare qualsiasi misura necessaria ai fini dell'esecuzione del presente articolo.

Articolo 18

1. Qualsiasi importatore, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nell'Unione, può presentare una domanda di autorizzazione alle autorità competenti di uno Stato membro di sua scelta.
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 17, paragrafo 3, seconda frase, le domande degli importatori sono corredate, all'occorrenza, di documenti comprovanti le precedenti importazioni per ciascuna categoria e per ciascun paese terzo interessato.

Articolo 19

Le autorità competenti degli Stati membri rilasciano le autorizzazioni all'importazione entro cinque giorni lavorativi dalla notifica della decisione della Commissione o entro il termine stabilito dalla Commissione.

Tali autorità informano la Commissione del rilascio delle autorizzazioni d'importazione entro dieci giorni lavorativi dal loro rilascio.

Articolo 20

Se necessario e conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 30, paragrafo 3, il rilascio delle autorizzazioni all'importazione può essere subordinato al deposito di una cauzione.

Articolo 21

1. Fatte salve le misure adottate in virtù dell'articolo 16, le autorizzazioni all'importazione consentono di importare prodotti oggetto dei limiti quantitativi e sono valide nell'intero territorio in cui si applica il trattato alle condizioni in esso previste, indipendentemente dal luogo d'importazione indicato dall'importatore nella domanda.

Qualora l'Unione introduca limiti temporanei per una o più regioni a norma dell'articolo 16, tali limiti non precludono l'importazione nella regione o nelle regioni in questione di prodotti spediti anteriormente alla loro introduzione.

2. La validità delle autorizzazioni d'importazione rilasciate dalle autorità competenti degli Stati membri è di sei mesi e può essere modificata, se necessario, conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 30, paragrafo 3 .

3. Le autorizzazioni all'importazione sono richieste compilando formulari conformi a un modello, le cui caratteristiche sono stabilite conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 30, paragrafo 3. Le autorità competenti possono, alle condizioni da esse stabilite, consentire la presentazione dei documenti per via elettronica. Tuttavia, tutti i documenti e i giustificativi devono essere a disposizione delle autorità competenti.
4. Le autorizzazioni all'importazione possono essere rilasciate per via elettronica su richiesta dell'importatore interessato. Su richiesta opportunamente motivata del suddetto importatore, e fermo restando il rispetto del paragrafo 3, un'autorizzazione all'importazione rilasciata per via elettronica può essere sostituita da un'autorizzazione all'importazione cartacea da parte dell'autorità competente dello stesso Stato membro che ha rilasciato l'autorizzazione all'importazione originale. La suddetta autorità, tuttavia, rilascia un'autorizzazione all'importazione cartacea solo dopo aver accertato la cancellazione dell'autorizzazione rilasciata per via elettronica.

Ogni misura necessaria all'attuazione del presente paragrafo può essere adottata conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 30, paragrafo 3.

5. Su richiesta dello Stato membro interessato, i prodotti tessili che si trovano in possesso delle competenti autorità di detto Stato membro, segnatamente nel contesto di procedure di fallimento o simili, e per i quali non sia più disponibile una autorizzazione all'importazione valida, possono essere immessi in libera circolazione in conformità della procedura d'esame di cui all'articolo 30, paragrafo 3.

Articolo 22

Fatte salve le disposizioni particolari da adottare conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 30, paragrafo 3, le autorizzazioni all'importazione non sono oggetto né di prestito né di cessione, a titolo oneroso o gratuito, da parte della persona a nome della quale sono state rilasciate.

Articolo 23

La validità delle autorizzazioni all'importazione non utilizzate — del tutto o in parte — può essere prolungata, se i quantitativi disponibili sono sufficienti, conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 30, paragrafo 3.

Articolo 24

Le autorità competenti degli Stati membri comunicano alla Commissione, entro 30 giorni dalla fine di ogni mese, i quantitativi di prodotti oggetto di limiti quantitativi dell'Unione importati nel mese precedente.

CAPO V

TRAFFICO DI PERFEZIONAMENTO PASSIVO

Articolo 25

Le reimportazioni nell'Unione dei prodotti tessili di cui alla tabella contenuta nell'allegato V, effettuate conformemente ai regolamenti sul perfezionamento passivo economico in vigore nell'Unione non sono subordinate alle limitazioni quantitative di cui agli articoli 2, 3 e 4 ove siano soggette ai limiti quantitativi specifici di cui alla tabella contenuta nell'allegato V e siano state reintrodotte nello Stato membro interessato previo perfezionamento nel paese terzo corrispondente elencato per ciascuno dei limiti quantitativi ivi indicati.

Articolo 26

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 31 per far sì che le reimportazioni non oggetto del presente capo e dell'allegato V siano soggette a limiti quantitativi specifici, sempreché i prodotti in questione siano soggetti ai limiti quantitativi indicati agli articoli 2, 3 e 4.

Nel caso in cui un ritardo nell'imposizione di limiti quantitativi specifici alle reimportazioni nell'ambito del regime di perfezionamento passivo possa causare un danno all'industria dell'Unione che sarebbe difficile risarcire e sussistano quindi imperativi motivi di urgenza, la procedura di cui all'articolo 32 si applica agli atti delegati adottati a norma del primo comma del presente articolo.

Articolo 27

- 1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 31 per effettuare trasferimenti tra categorie di prodotti di cui all'allegato I, sezione A, e per ricorrere all'uso anticipato o al riporto di determinate quote di limiti quantitativi specifici di cui all'articolo 26 da un anno all'altro.*

Nel caso in cui un ritardo nell'imposizione delle misure di cui al primo comma possa causare un danno all'industria dell'Unione, impedendo il regime di perfezionamento passivo in ragione del requisito giuridico di operare tali trasferimenti da un anno all'altro, e nel caso in cui tale danno sia difficilmente risarcibile, e sussistano pertanto imperativi motivi di urgenza, la procedura di cui all'articolo 32 si applica agli atti delegati adottati a norma del primo comma.

2. *Tuttavia, è possibile procedere a trasferimenti automatici, in conformità del paragrafo 1, entro i limiti seguenti:*

- a) *trasferimento tra categorie di prodotti di cui all'allegato I, sezione A, fino a concorrenza del 20 % del limite quantitativo della categoria verso cui viene effettuato il trasferimento,*
- b) *riporto di un limite quantitativo specifico da un anno all'altro fino a concorrenza del 10,5 % della quota dell'anno di effettiva utilizzazione,*
- c) *uso anticipato di un limite quantitativo specifico fino a concorrenza del 7,5% della quota dell'anno di effettiva utilizzazione.*

3. *Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 31 al fine di adeguare i limiti quantitativi specifici ove si ravvisi la necessità di importazioni supplementari.*

Nel caso in cui, ove si ravvisi la necessità di importazioni aggiuntive, un ritardo nell'adeguamento dei limiti quantitativi, impedendo l'accesso a tali importazioni aggiuntive necessarie, possa causare un danno all'industria dell'Unione che sarebbe difficilmente risarcibile, e sussistano pertanto imperativi motivi di urgenza, la procedura di cui all'articolo 32 si applica agli atti delegati adottati a norma del primo comma.

4. *La Commissione informa il paese terzo o i paesi terzi interessati delle misure adottate a norma del presente articolo.*

Articolo 28

1. *Ai fini dell'applicazione dell'articolo 25, le autorità competenti degli Stati membri, prima di rilasciare autorizzazioni preventive in conformità delle norme dell'Unione sul perfezionamento passivo economico, notificano alla Commissione la quantità di richieste di autorizzazioni ricevute. La Commissione conferma che i quantitativi richiesti sono disponibili per la reimportazione entro i rispettivi limiti dell'Unione in conformità delle pertinenti norme dell'Unione sul perfezionamento passivo economico.*
2. *Le richieste incluse nelle notifiche trasmesse alla Commissione sono valide se indicano chiaramente per ogni caso:*
- a) il paese terzo nel quale le merci saranno trasformate;*
 - b) la categoria dei prodotti tessili in questione;*
 - c) il quantitativo da reimportare;*

- d) *lo Stato membro nel quale i prodotti reimportati saranno immessi in libera pratica;*
- e) *se la richiesta si riferisce:*
 - i) *a un precedente beneficiario che presenta domanda per i quantitativi accantonati a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, o dell'articolo 3, paragrafo 5, quinto comma, del regolamento (CE) n. 3036/94 del Consiglio¹²; oppure*
 - ii) *ad un richiedente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, terzo comma o dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 3036/94.*

3. *Le notifiche di cui ai paragrafi 1 e 2 sono comunicate elettronicamente per mezzo della rete integrata creata a tal fine, a meno che per motivi tecnici non sia assolutamente necessario utilizzare temporaneamente altri mezzi di comunicazione.*

¹² *Regolamento (CE) n. 3036/94 del Consiglio, dell'8 dicembre 1994, che istituisce un regime economico di perfezionamento passivo applicabile ad alcuni prodotti tessili e d'abbigliamento reimportati nella Comunità dopo aver subito lavorazioni e trasformazioni in taluni paesi terzi (GU L 322 del 15.12.1994, pag. 1).*

4. *Qualora siano disponibili i quantitativi richiesti, la Commissione conferma alle autorità competenti degli Stati membri l'intero quantitativo indicato nelle richieste notificate per ciascuna categoria di prodotti e per ciascun paese terzo interessato. Le notifiche presentate dagli Stati membri, per le quali non è possibile dare conferma perché i quantitativi richiesti non sono più disponibili all'interno dei limiti quantitativi dell'Unione, sono conservate dalla Commissione nell'ordine cronologico in cui sono state ricevute e sono confermate nel medesimo ordine non appena si rendano disponibili ulteriori quantitativi tramite l'applicazione dei trasferimenti automatici di cui all'articolo 27.*
5. *Le competenti autorità notificano alla Commissione senza ritardo, dopo essere state informate, qualsiasi quantitativo non utilizzato nel periodo di validità dell'autorizzazione all'importazione. Detti quantitativi non utilizzati sono automaticamente riaccreditati ai quantitativi compresi entro i limiti quantitativi dell'Unione non accantonati ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, primo comma o dell'articolo 3, paragrafo 5, quinto comma del regolamento (CE) n. 3036/94.*

I quantitativi per i quali è stata presentata una rinuncia ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (CE) n. 3036/94 sono automaticamente aggiunti ai quantitativi del contingente dell'Unione non accantonati ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, primo comma, o dell'articolo 3, paragrafo 5, quinto comma di tale regolamento.

Tutti i quantitativi di cui ai commi precedenti sono notificati alla Commissione in conformità del paragrafo 3.

Articolo 29

Le autorità competenti degli Stati membri forniscono alla Commissione i nomi e gli indirizzi delle autorità competenti per il rilascio delle autorizzazioni preventive di cui all'articolo 28 e il facsimile dei timbri da esse utilizzati.

CAPO VI PROCEDURE DECISIONALI E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 30

1. La Commissione è assistita dal comitato dei tessili. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 31

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 3, all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 12, paragrafo 3, all'articolo 13, all'articolo 26, all'articolo 27, paragrafi 1 e 3, e all'articolo 35, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da 20 febbraio 2014. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3. La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 3, all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 12, paragrafo 3, all'articolo 13, all'articolo 26, all'articolo 27, paragrafi 1 e 3, e all'articolo 35, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, dell'articolo 13 e dell'articolo 35 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, dell'articolo 12, paragrafo 3, *nonché dell'articolo 26 e dell'articolo 27, paragrafi 1 e 3*, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di quattro mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 32

1. Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finché non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica di un atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.
2. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 5 o 6. In tal caso, la Commissione abroga l'atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.

Articolo 33

1. Il presente regolamento non osta all'adempimento di obblighi derivanti da disposizioni speciali di accordi conclusi tra l'Unione e paesi terzi.
2. Fatte salve le altre disposizioni dell'Unione, il presente regolamento non osta all'adozione o all'applicazione, da parte degli Stati membri, di:
 - a) divieti, restrizioni quantitative o misure di vigilanza giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico e archeologico nazionale o di tutela della proprietà industriale e commerciale;
 - b) speciali formalità in materia di cambio;
 - c) formalità introdotte a norma di accordi internazionali conformemente al trattato.

Gli Stati membri informano la Commissione delle misure o delle formalità da introdurre o da modificare in conformità del primo comma.

In caso di estrema urgenza, le misure o formalità nazionali in questione sono comunicate alla Commissione immediatamente al momento dell'adozione.

Articolo 34

La Commissione include informazioni sull'attuazione del presente regolamento nella sua relazione annuale sull'applicazione e sull'attuazione delle misure di difesa commerciale presentata al Parlamento europeo e al Consiglio ai sensi dell'articolo 22 *bis* del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio¹³.

Articolo 35

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 31 per apportare ai pertinenti allegati le modifiche necessarie al fine di tenere conto della conclusione, dell'adeguamento o della scadenza di accordi o intese con paesi terzi o delle modifiche apportate alle norme dell'Unione in materia di statistiche, regimi doganali o regimi comuni all'importazione.

Articolo 36

Il regolamento (CE) n. 517/94 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza dell'allegato VIII.

¹³ Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51).

Articolo 37

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO I

A. PRODOTTI TESSILI DI CUI ALL'ARTICOLO 1

1. Fatte salve le regole d'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci è considerato di valore puramente indicativo; i prodotti che rientrano in ciascuna categoria sono infatti determinati, nell'ambito del presente allegato, dalla portata del codice NC. Laddove un codice NC sia preceduto dal simbolo «ex», i prodotti compresi nelle categorie interessate sono definiti dal codice NC e dalla corrispondente designazione.
2. Gli indumenti che non siano riconoscibili come indumenti per uomo o per ragazzo o come indumenti per donna o per ragazza sono classificati come indumenti per donna o per ragazza.
3. L'espressione «indumenti per bambini piccoli (bebè)» comprende gli indumenti fino alla taglia commerciale 86 compresa.

Categoria	Designazione delle merci Codice NC 2013	Tabella delle equivalenze	
		pezzi/kg	g/pezzo
<i>GRUPPO I A</i>			
1	Filati di cotone non condizionati per la vendita al minuto		
	52041100 52041900 52051100 52051200 52051300 52051400 52051510 52051590 52052100 52052200 52052300 52052400 52052600 52052700 52052800 52053100 52053200 52053300 52053400 52053500 52054100 52054200 52054300 52054400 52054600 52054700 52054800 52061100 52061200 52061300 52061400 52061500 52062100 52062200 52062300 52062400 52062500 52063100 52063200 52063300 52063400 52063500 52064100 52064200 52064300 52064400 52064500 ex56049090		

2	Tessuti di cotone, diversi da quelli a punto di garza, ricci del tipo spugna, nastri, galloni e simili, velluti e felpe, tessuti di ciniglia, tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate		
	52081110 52081190 52081216 52081219 52081296 52081299 52081300 52081900 52082110 52082190 52082216 52082219 52082296 52082299 52082300 52082900 52083100 52083216 52083219 52083296 52083299 52083300 52083900 52084100 52084200 52084300 52084900 52085100 52085200 52085910 52085990 52091100 52091200 52091900 52092100 52092200 52092900 52093100 52093200 52093900 52094100 52094200 52094300 52094900 52095100 52095200 52095900 52101100 52101900 52102100 52102900 52103100 52103200 52103900 52104100 52104900 52105100 52105900 52111100 52111200 52111900 52112000 52113100 52113200 52113900 52114100 52114200 52114300 52114910 52114990 52115100 52115200 52115900 52121110 52121190 52121210 52121290 52121310 52121390 52121410 52121490 52121510 52121590 52122110 52122190 52122210 52122290 52122310 52122390 52122410 52122490 52122510 52122590 ex58110000 ex63080000		

2 a)	Di cui: non greggi né imbianchiti		
	52083100 52083216 52083219 52083296 52083299 52083300 52083900 52084100 52084200 52084300 52084900 52085100 52085200 52085910 52085990 52093100 52093200 52093900 52094100 52094200 52094300 52094900 52095100 52095200 52095900 52103100 52103200 52103900 52104100 52104900 52105100 52105900 52113100 52113200 52113900 52114100 52114200 52114300 52114910 52114990 52115100 52115200 52115900 52121310 52121390 52121410 52121490 52121510 52121590 52122310 52122390 52122410 52122490 52122510 52122590 ex58110000 ex63080000		
3	Tessuti di fibre sintetiche (discontinue o cascami) diversi da nastri, galloni e simili, velluti e felpe (compresi i tessuti ricci del tipo spugna) e tessuti di ciniglia		
	55121100 55121910 55121990 55122100 55122910 55122990 55129100 55129910 55129990 55131120 55131190 55131200 55131300 55131900 55132100 55132310 55132390 55132900 55133100 55133900 55134100 55134900 55141100 55141200 55141910 55141990 55142100 55142200 55142300 55142900 55143010 55143030 55143050 55143090 55144100 55144200 55144300 55144900 55151110 55151130 55151190 55151210 55151230 55151290 55151311 55151319 55151391 55151399 55151910 55151930 55151990 55152110 55152130 55152190 55152211 55152219 55152291 55152299 55152900 55159110 55159130 55159190 55159920 55159940 55159980 ex58030090 ex59050070 ex63080000		

3 a)	Di cui: non greggi né imbianchiti 55121910 55121990 55122910 55122990 55129910 55129990 55132100 55132310 55132390 55132900 55133100 55133900 55134100 55134900 55142100 55142200 55142300 55142900 55143010 55143030 55143050 55143090 55144100 55144200 55144300 55144900 55151130 55151190 55151230 55151290 55151319 55151399 55151930 55151990 55152130 55152190 55152219 55152299 ex55152900 55159130 55159190 55159940 55159980 ex58030090 ex59050070 ex63080000		
<i>GRUPPO I B</i>			
4	Camicie, camicette, T-shirt, magliette a collo alto (escluse quelle di lana o di peli fini), camiciole e articoli affini, a maglia 61051000 61052010 61052090 61059010 61091000 61099020 61102010 61103010	6,48	154

5	<p>Maglioni (golf), pullover (con e senza maniche), gilè, twin-set, cardigan, vestaglette (escluse le giacche), giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, a maglia</p> <p>ex61019080 61012090 61013090 61021090 61022090 61023090 61101110 61101130 61101190 61101210 61101290 61101910 61101990 61102091 61102099 61103091 61103099</p>	4,53	221
6	<p>Pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso, «short» (diverso da quello da bagno) e pantaloni, tessuti, per uomo o ragazzo; pantaloni di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali, per donna o ragazza; parti inferiori di tute sportive con fodera, diverse da quelle delle categorie 16 o 29, di cotone o fibre sintetiche o artificiali</p> <p>62034110 62034190 62034231 62034233 62034235 62034290 62034319 62034390 62034919 62034950 62046110 62046231 62046233 62046239 62046318 62046918 62113242 62113342 62114242 62114342</p>	1,76	568

7	Camicette, bluse e bluse-camicette, sia a maglia che non, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali, per donna o ragazza	5,55	180
	61061000 61062000 61069010 62062000 62063000 62064000		
8	Camicie e camicette, diverse da quelle a maglia, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali, per uomo o ragazzo	4,60	217
	ex62059080 62052000 62053000		
<i>GRUPPO II</i>			
<i>A</i>			
9	Tessuti ricci del tipo spugna, di cotone; biancheria da toeletta o da cucina, diversa da quella a maglia, di tessuti ricci del tipo spugna, di cotone		
	58021100 58021900 ex63026000		
20	Biancheria da letto diversa da quella a maglia		
	63022100 63022290 63022990 63023100 63023290 63023990		

22	Filati di fibre sintetiche in fiocco o cascami, non condizionati per la vendita al minuto		
	55081010 55091100 55091200 55092100 55092200 55093100 55093200 55094100 55094200 55095100 55095200 55095300 55095900 55096100 55096200 55096900 55099100 55099200 55099900		
22 a)	Di cui: acrilico		
	ex55081010 55093100 55093200 55096100 55096200 55096900		
23	Filati di fibre artificiali in fiocco o cascami, non condizionati per la vendita al minuto		
	55082010 55101100 55101200 55102000 55103000 55109000		
32	Velluti e felpe tessuti e tessuti di ciniglia (diversi dai tessuti ricci del tipo spugna di cotone e da nastri, galloni e simili) e superfici tessili «tufted» di lana o cotone o fibre sintetiche e artificiali		
	58011000 58012100 58012200 58012300 58012600 58012700 58013100 58013200 58013300 58013600 58013700 58022000 58023000		

32 a)	Di cui: velluti e felpe a trama, a coste, di cotone		
	58012200		
39	Biancheria da tavola, da toeletta o da cucina, non a maglia, diversa da quella di tessuti ricci del tipo spugna di cotone		
	63025100 63025390 ex63025990 63029100 63029390 ex63029990		
<i>GRUPPO II B</i>			
12	Calzemaglie (collant), calze, sottocalze, calzettoni, calzini e simili, a maglia, diversi da quelli per bambini, comprese le calze per varici, esclusi i prodotti della categoria 70	24,3 paia	41
	61151010 ex61151090 61152200 61152900 61153011 61153090 61159400 61159500 61159610 61159699 61159900		

13	Slip, mutande, per uomo o ragazzo, nonché per donna o ragazza, a maglia, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali	17	59
	61071100 61071200 61071900 61082100 61082200 61082900 ex62121010 ex96190051		
14	Cappotti, impermeabili, e altri giacconi, mantelli, per uomo o ragazzo, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo della categoria 21)	0,72	1389
	62011100 ex62011210 ex62011290 ex62011310 ex62011390 62102000		
15	Cappotti, impermeabili, e altri giacconi, mantelli per donna o ragazza; giacche di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo della categoria 21)	0,84	1190
	62021100 ex62021210 ex62021290 ex62021310 ex62021390 62043100 62043290 62043390 62043919 62103000		

16	Vestiti o insiemi, completi per uomo o ragazzo, diversi da quelli a maglia, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali, escluse le tute da sci; tute sportive con fodera, di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa, per uomo o ragazzo, di cotone o fibre sintetiche o artificiali	0,80	1250
	62031100 62031200 62031910 62031930 62032280 62032380 62032918 62032930 62113231 62113331		
17	Giacche per uomo o ragazzo, diverse da quelle a maglia, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali	1,43	700
	62033100 62033290 62033390 62033919		
18	Camiciolo, slip, mutande, camicie da notte, pigiama, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o ragazzo, diversi da quelli a maglia		
	62071100 62071900 62072100 62072200 62072900 62079100 62079910 62079990		
	Camiciolo e camicie da giorno, sottovesti o sottabiti, sottogonne, slip e mutandine, camicie da notte, pigiama, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o ragazza, diversi da quelli a maglia		
	62081100 62081900 62082100 62082200 62082900 62089100 62089200 62089900 ex62121010 ex96190059		

19	Fazzoletti da naso e da taschino, non a maglia	59	17
	62132000 ex62139000		
21	Eskimo; giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, non a maglia, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali; parti superiori di tute sportive con fodera, diverse da quelle delle categorie 16 o 29, di cotone o fibre sintetiche o artificiali	2,3	435
	ex62011210 ex62011290 ex62011310 ex62011390 62019100 62019200 62019300 ex62021210 ex62021290 ex62021310 ex62021390 62029100 62029200 62029300 62113241 62113341 62114241 62114341		
24	Camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o ragazzo, a maglia	3,9	257
	61072100 61072200 61072900 61079100 ex61079900		
	Camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o ragazza, a maglia		
	61083100 61083200 61083900 61089100 61089200 ex61089900		

26	Abiti interi per donna o ragazza, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali	3,1	323
	61044100 61044200 61044300 61044400 62044100 62044200 62044300 62044400		
27	Gonne per donna o ragazza incluse le gonne-pantaloni	2,6	385
	61045100 61045200 61045300 61045900 62045100 62045200 62045300 62045910		
28	Pantaloni, tute con bretelle (salopette), pantaloni che scendono sino al ginocchio e «short» (diversi da quello da bagno), a maglia, di lana o cotone o di fibre sintetiche o artificiali	1,61	620
	61034100 61034200 61034300 ex61034900 61046100 61046200 61046300 ex61046900		
29	Abiti a giacca (tailleurs) e completi, non a maglia, per donna o ragazza, di lana o cotone o di fibre sintetiche o artificiali, escluse le tute da sci; tute sportive con fodera, di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa, per donna o ragazza, di cotone o fibre sintetiche o artificiali	1,37	730
	62041100 62041200 62041300 62041910 62042100 62042280 62042380 62042918 62114231 62114331		

31	Reggiseni e bustini, di tessuto, a maglia	18,2	55
	ex62121010 62121090		
68	Indumenti ed accessori di abbigliamento per bambini piccoli (bebès), esclusi i guanti per bambini piccoli delle categorie 10 e 87, nonché le calze, i calzettoni e i calzini per bambini piccoli, diversi da quelli a maglia, della categoria 88		
	61119019 61112090 61113090 ex61119090 ex62099010 ex62092000 ex62093000 ex62099090 ex96190051 ex96190059		
73	Tute sportive a maglia, di lana o cotone o di fibre sintetiche o artificiali	1,67	600
	61121100 61121200 61121900		
76	Indumenti da lavoro, per uomo o ragazzo, non a maglia		
	62032210 62032310 62032911 62033210 62033310 62033911 62034211 62034251 62034311 62034331 62034911 62034931 62113210 62113310		
	Grembiuli, camiciotti e altri indumenti da lavoro per donna o ragazza, non a maglia		
	62042210 62042310 62042911 62043210 62043310 62043911 62046211 62046251 62046311 62046331 62046911 62046931 62114210 62114310		

77	Tute da sci, non a maglia		
	ex62112000		
78	Indumenti diversi da quelli a maglia, esclusi gli indumenti delle categorie 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 e 77		
	62034130 62034259 62034339 62034939 62046185 62046259 62046290 62046339 62046390 62046939 62046950 62104000 62105000 62113290 62113390 ex62113900 62114290 62114390 ex62114900 ex96190059		
83	Cappotti, giacche e altri indumenti, comprese le tute da sci, a maglia, esclusi gli indumenti delle categorie 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74, 75		
	ex61019020 61012010 61013010 61021010 61022010 61023010 61033100 61033200 61033300 ex61033900 61043100 61043200 61043300 ex61043900 61122000 61130090 61142000 61143000 ex61149000 ex96190051		

<i>GRUPPO III A</i>			
33	Tessuti di filati di filamenti sintetici ottenuti con lamelle e forme simili di polietilene o di polipropilene di larghezza inferiore a 3 m		
	54072011		
	Sacchi e sacchetti da imballaggio, non a maglia, ottenuti con lamelle e forme simili		
	63053219 63053390		
34	Tessuti di filati di filamenti sintetici ottenuti con lamelle e forme simili di polietilene o di polipropilene di larghezza uguale o superiore a 3 m		
	54072019		
35	Tessuti di filamenti sintetici, diversi da quelli per pneumatici della categoria 114		
	54071000 54072090 54073000 54074100 54074200 54074300 54074400 54075100 54075200 54075300 54075400 54076110 54076130 54076150 54076190 54076910 54076990 54077100 54077200 54077300 54077400 54078100 54078200 54078300 54078400 54079100 54079200 54079300 54079400 ex58110000 ex59050070		

35 a)	Di cui: non greggi né imbianchiti		
	ex54071000 ex54072090 ex54073000 54074200 54074300 54074400 54075200 54075300 54075400 54076130 54076150 54076190 54076990 54077200 54077300 54077400 54078200 54078300 54078400 54079200 54079300 54079400 ex58110000 ex59050070		
36	Tessuti di filamenti artificiali continue, diversi da quelli per pneumatici della categoria 114		
	54081000 54082100 54082210 54082290 54082300 54082400 54083100 54083200 54083300 54083400 ex58110000 ex59050070		
36 a)	Di cui: non greggi né imbianchiti		
	ex54081000 54082210 54082290 54082300 54082400 54083200 54083300 54083400 ex58110000 ex59050070		

37	Tessuti di fibre artificiali in fiocco		
	55161100 55161200 55161300 55161400 55162100 55162200 55162310 55162390 55162400 55163100 55163200 55163300 55163400 55164100 55164200 55164300 55164400 55169100 55169200 55169300 55169400 ex58030090 ex59050070		
37 a)	Di cui: non greggi né imbianchiti		
	55161200 55161300 55161400 55162200 55162310 55162390 55162400 55163200 55163300 55163400 55164200 55164300 55164400 55169200 55169300 55169400 ex58030090 ex59050070		
38 A	Tessuto sintetico a maglia per tende e tendine		
	60053110 60053210 60053310 60053410 60063110 60063210 60063310 60063410		
38 B	Tendine, non a maglia		
	ex63039100 ex63039290 ex63039990		

40	Tende in tessuto (inclusi tendine, tende e tendaggi per interni; mantovane e tendaggi per letto e altri manufatti per arredamento), non a maglia, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali;		
	ex63039100 ex63039290 ex63039990 63041910 ex63041990 63049200 ex63049300 ex63049900		
41	Filati di filamenti sintetici (continui), non condizionati per la vendita al minuto, diversi dai filati semplici non testurizzati non torti o con torsione inferiore o uguale a 50 giri per metro		
	54011012 54011014 54011016 54011018 54021100 54021900 54022000 54023100 54023200 54023300 54023400 54023900 54024400 54024800 54024900 54025100 54025200 54025910 54025990 54026100 54026200 54026910 54026990 ex56049010 ex56049090		
42	Filati di fibre sintetiche o artificiali continue in fiocco, non condizionati per la vendita al minuto		
	54012010		
	Filati di fibre artificiali; filati di filamenti artificiali, non condizionati per la vendita al minuto, diversi dai filati semplici di rayon viscosa non torti o con torsione inferiore o uguale a 250 giri per metro e dai filati semplici non testurizzati di acetato di cellulosa		
	54031000 54033200 ex54033300 54033900 54034100 54034200 54034900 ex56049010		

43	Filati di filamenti sintetici o artificiali, filati di fibre artificiali in fiocco e di cotone, condizionati per la vendita al minuto		
	52042000 52071000 52079000 54011090 54012090 54060000 55082090 55113000		
46	Lana cardata o pettinata di pecora o agnello o di altri animali a peli fini		
	51051000 51052100 51052900 51053100 51053900		
47	Filati di lana di pecora o agnello cardata (filati di lana) o di lana cardata di altri animali a peli fini, non condizionati per la vendita al minuto		
	51061010 51061090 51062010 51062091 51062099 51081010 51081090		
48	Filati di lana di pecora o agnello pettinata (filati pettinati) o di lana pettinata di altri animali a peli fini, non condizionati per la vendita al minuto		
	51071010 51071090 51072010 51072030 51072051 51072059 51072091 51072099 51082010 51082090		

49	Filati di lana di pecora o agnello o di lana pettinata di altri animali a peli fini, condizionati per la vendita al minuto		
	51091010 51091090 51099000		
50	Tessuti di lana di pecora o agnello o di altri animali a peli fini		
	51111100 51111900 51112000 51113010 51113080 51119010 51119091 51119098 51121100 51121900 51122000 51123010 51123080 51129010 51129091 51129098		
51	Cotone, cardato o pettinato		
	52030000		
53	Tessuti di cotone a punto di garza		
	58030010		
54	Fibre artificiali in fiocco, compresi i cascami, le fibre cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura		
	55070000		

55	Fibre sintetiche in fiocco, compresi i cascami, le fibre cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura		
	55061000 55062000 55063000 55069000		
56	Filati di fibre sintetiche in fiocco (compresi i cascami), condizionati per la vendita al minuto		
	55081090 55111000 55112000		
58	Tappeti a punti annodati o arrotolati, anche confezionati		
	57011010 57011090 57019010 57019090		
59	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili, diversi dai tappeti della categoria 58		
	57021000 57023110 57023180 57023210 57023290 ex57023900 57024110 57024190 57024210 57024290 ex57024900 57025010 57025031 57025039 ex57025090 57029100 57029210 57029290 ex57029900 57031000 57032012 57032018 57032092 57032098 57033012 57033018 57033082 57033088 57039020 57039080 57041000 57049000 57050030 ex57050080		

60	Arazzi tessuti a mano del tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili e arazzi fatti all'ago (ad esempio: a piccolo punto e a punto croce) anche confezionati		
	58050000		
61	Nastri, galloni e simili e nastri senza trama (bolducs) di fili o di fibre parallelizzati ed incollati, diversi dalle etichette e simili della categoria 62 Tessuti elastici (diversi da quelli a maglia), costituiti da materie tessili miste a fili di gomma		
	ex58061000 58062000 58063100 58063210 58063290 58063900 58064000		

62	Filati di ciniglia; filati spiralati (vergolinati), diversi dai filati metallici e metallizzati e dai filati di crine rivestiti (spiralati)		
	56060091 56060099		
	Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate; pizzi a mano e a macchina, in pezza, in strisce o in motivi		
	58041010 58041090 58042110 58042190 58042910 58042990 58043000		
	Etichette, scudetti e manufatti simili di materie tessili, non ricamati, in pezza, in nastri o tagliati, tessuti		
	58071010 58071090		
	Trecce in pezza e manufatti di passamaneria e simili manufatti ornamentali in pezza; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompon) e simili		
	58081000 58089000		
	Ricami in pezza, in strisce o in motivi		
58101010 58101090 58109110 58109190 58109210 58109290 58109910 58109990			

63	Stoffe a maglia di fibre sintetiche contenenti, in peso, il 5 % o più di filati di elastomeri e stoffe a maglia contenenti, in peso, il 5 % o più di fili di gomma		
	59069100 ex60024000 60029000 ex60041000 60049000		
	Pizzi Raschel e stoffe dette a peli lunghi di fibre sintetiche		
	ex60011000 60033010 60053150 60053250 60053350 60053450		
65	Stoffe a maglia, diverse da quelle delle categorie 38 A e 63, di lana o cotone o di fibre sintetiche o artificiali		
	56060010 ex60011000 60012100 60012200 ex60012900 60019100 60019200 ex60019900 ex60024000 60031000 60032000 60033090 60034000 ex60041000 60059010 60052100 60052200 60052300 60052400 60053190 60053290 60053390 60053490 60054100 60054200 60054300 60054400 60061000 60062100 60062200 60062300 60062400 60063190 60063290 60063390 60063490 60064100 60064200 60064300 60064400		

66	Coperte, non a maglia, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali		
	63011000 63012090 63013090 ex63014090 ex63019090		
<i>GRUPPO III B</i>			
10	Guanti a maglia	17 paia	59
	61119011 61112010 61113010 ex61119090 61161020 61161080 61169100 61169200 61169300 61169900		
67	Accessori di abbigliamento, a maglia, diversi da quelli per bambini piccoli; biancheria di qualsiasi tipo, a maglia; tende e tendine, tende e tendaggi per interni; mantovane e tendaggi per letto e altri manufatti per arredamento, a maglia; coperte a maglia, altri articoli a maglia comprese parti di indumenti o di accessori di abbigliamento		
	58079090 61130010 61171000 61178010 61178080 61179000 63012010 63013010 63014010 63019010 63021000 63024000 ex63026000 63031200 63031900 63041100 63049100 ex63052000 63053211 ex63053290 63053310 ex63053900 ex63059000 63071010 63079010 96190041 ex96190051		

67 a)	Di cui: sacchi e sacchetti da imballaggio, ottenuti da lamelle di polietilene o di polipropilene		
	63053211 63053310		
69	Sottovesti o sottabiti e sottogonne per donna o ragazza, a maglia	7,8	128
	61081100 61081900		
70	Calzemaglie (collant) e calze di fibre sintetiche, con titolo, in filati semplici, inferiore a 67 decitex (6,7 tex)	30,4 paia	33
	ex61151090 61152100 61153019		
	Calze da donna di fibre sintetiche		
	ex61151090 61159691		
72	Costumi, mutandine e slip da bagno, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali	9,7	103
	61123110 61123190 61123910 61123990 61124110 61124190 61124910 61124990 62111100 62111200		

74	Abiti a giacca (tailleur) e completi, a maglia, per donna o ragazza, di lana o cotone o di fibre sintetiche o artificiali, escluse le tute da sci	1,54	650
	61041300 61041920 ex61041990 61042200 61042300 61042910 ex61042990		
75	Vestiti o insiemi, completi per uomo o ragazzo, a maglia, di lana o cotone o di fibre sintetiche o artificiali, escluse le tute da sci	0,80	1 250
	61031010 61031090 61032200 61032300 61032900		
84	Scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e simili, non a maglia, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali		
	62142000 62143000 62144000 ex62149000		
85	Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte, non a maglia, di lana o cotone o fibre sintetiche o artificiali	17,9	56
	62152000 62159000		

86	Busti, reggicalze, bretelle, giarrettiere e manufatti simili e loro parti, anche a maglia	8,8	114
	62122000 62123000 62129000		
87	Guanti, non a maglia		
	ex62099010 ex62092000 ex62093000 ex62099090 62160000		
88	Calze, calzettoni e calzini, non a maglia; altri accessori di abbigliamento, parti di indumenti o di accessori di abbigliamento, diversi da quelli per bambini piccoli, non a maglia		
	ex62099010 ex62092000 ex62093000 ex62099090 62171000 62179000		
90	Spago, corde e funi, di fibre sintetiche, anche intrecciati		
	56074100 56074911 56074919 56074990 56075011 56075019 56075030 56075090		

91	Tende		
	63062200 63062900		
93	Sacchi e sacchetti da imballaggio, in tessuto, diversi da quelli ottenuti da lamelle di polietilene o di polipropilene		
	ex63052000 ex63053290 ex63053900		
94	Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte; fibre tessili di lunghezza inferiore o uguale a 5 mm (borre di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili		
	56012110 56012190 56012210 56012290 56012900 56013000 96190031 96190039		
95	Feltri e manufatti di tali feltri, anche impregnati, spalmati o ricoperti, diversi dai rivestimenti del suolo		
	56021019 56021031 ex56021038 56021090 56022100 ex56022900 56029000 ex58079010 ex59050070 62101010 63079091		

96	Stoffe non tessute e manufatti di tali stoffe, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate		
	56031110 56031190 56031210 56031290 56031310 56031390 56031410 56031490 56039110 56039190 56039210 56039290 56039310 56039390 56039410 56039490 ex58079010 ex59050070 62101092 62101098 ex63014090 ex63019090 63022210 63023210 63025310 63029310 63039210 63039910 ex63041990 ex63049300 ex63049900 ex63053290 ex63053900 63071030 63079092 ex63079098 96190049 ex96190059		
97	Reti ottenute con spago, corde o funi e reti confezionate per la pesca ottenute con filati, spago, corde o funi		
	56081120 56081180 56081911 56081919 56081930 56081990 56089000		
98	Altri manufatti di filati, spago, corde o funi, diversi da materie tessili, manufatti ottenuti da tali stoffe e manufatti della categoria 97		
	56090000 59050010		

99	Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria		
	59011000 59019000		
	Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati		
	59041000 59049000		
	Tessuti gommati, non a maglia, diversi da quelli per pneumatici		
	59061000 59069910 59069990		
	Altri tessuti impregnati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi, diversi da quelli della categoria 100		
59070000			

100	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con derivati della cellulosa o di altra materia plastica		
	59031010 59031090 59032010 59032090 59039010 59039091 59039099		
101	Spago, corde e funi, anche intrecciati, diversi da quelli di fibre sintetiche		
	ex56079090		
109	Copertoni, vele, tende per l'esterno		
	63061200 63061900 63063000		
110	Materassi pneumatici, tessuti		
	63064000		
111	Oggetti per campeggio, tessuti, esclusi i materassi pneumatici e le tende		
	63069000		

112	Altri manufatti confezionati di tessuti, esclusi quelli delle categorie 113 e 114		
	63072000 ex63079098		
113	Tele e strofinacci, anche scamosciati, diversi da quelli a maglia		
	63071090		
114	Tessuti e manufatti per usi tecnici		
	59021010 59021090 59022010 59022090 59029010 59029090 59080000 59090010 59090090 59100000 59111000 ex59112000 59113111 59113119 59113190 59113211 59113219 59113290 59114000 59119010 59119090		
<i>GRUPPO IV</i>			
115	Filati di lino o di ramiè		
	53061010 53061030 53061050 53061090 53062010 53062090 53089012 53089019		

117	Tessuti di lino o di ramiè		
	53091110 53091190 53091900 53092100 53092900 53110010 ex58030090 59050030		
118	Biancheria da tavola, da toeletta o da cucina di lino o di ramiè, diversa da quella a maglia		
	63022910 63023920 63025910 ex63025990 63029910 ex63029990		
120	Tende e tendine, tende e tendaggi per interni; mantovane e tendaggi per letto e altri manufatti per arredamento, diversi da quelli a maglia, di lino o di ramiè		
	ex63039990 63041930 ex63049900		
121	Spago, corde e funi, anche intrecciati, di lino o di ramiè		
	ex56079090		
122	Sacchi e sacchetti da imballaggio, usati, di lino, diversi da quelli a maglia		
	ex63059000		

123	Velluti e felpe tessuti e tessuti di ciniglia di lino o di ramiè, diversi da nastri, galloni e simili		
	58019010 ex58019090		
	Scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e simili, di lino o di ramiè, non a maglia		
	ex62149000		
<i>GRUPPO V</i>			
124	Fibre sintetiche in fiocco		
	55011000 55012000 55013000 55014000 55019000 55031100 55031900 55032000 55033000 55034000 55039000 55051010 55051030 55051050 55051070 55051090		
125 A	Filati di filamenti sintetici (continui), non condizionati per la vendita al minuto, diversi dai filati della categoria 41		
	54024500 54024600 54024700		

125 B	Monofilamenti, lamelle (paglia artificiale e simili) e imitazioni del catgut di materie sintetiche		
	54041100 54041200 54041900 54049010 54049090 ex56049010 ex56049090		
126	Fibre artificiali in fiocco		
	55020010 55020040 55020080 55041000 55049000 55052000		
127 A	Filati di filamenti artificiali (continui), non condizionati per la vendita al minuto, diversi dai filati della categoria 42		
	54033100 ex54033200 ex54033300		
127 B	Monofilamenti, lamelle (paglia artificiale e simili) e imitazioni del catgut di materie tessili artificiali		
	54050000 ex56049090		
128	Peli grossolani, cardati o pettinati		
	51054000		

129	Filati di peli grossolani o di crine		
	51100000		
130 A	Filati di seta, diversi dai filati di cascami di seta		
	50040010 50040090 50060010		
130 B	Filati di seta diversi da quelli della categoria 130 A; pelo di Messina (crine di Firenze)		
	50050010 50050090 50060090 ex56049090		
131	Filati di altre fibre tessili vegetali		
	53089090		
132	Filati di carta		
	53089050		
133	Filati di canapa		
	53082010 53082090		

134	Filati metallici e filati metallizzati		
	56050000		
135	Tessuti di peli grossolani o di crine		
	51130000		
136	Tessuti di seta o di cascami di seta		
	50071000 50072011 50072019 50072021 50072031 50072039 50072041 50072051 50072059 50072061 50072069 50072071 50079010 50079030 50079050 50079090 58030030 ex59050090 ex59112000		
137	Velluti e felpe tessuti e tessuti di ciniglia e nastri, galloni e simili di seta o di cascami di seta		
	ex58019090 ex58061000		
138	Tessuti di filati di carta e di altre fibre tessili, diversi dai tessuti di ramiè		
	53110090 ex59050090		

139	Tessuti di fili di metallo e di filati metallici o di filati tessili metallizzati		
	58090000		
140	Stoffe a maglia di materie tessili diverse dalla lana, dai peli fini, dal cotone o dalle fibre sintetiche o artificiali		
	ex60011000 ex60012900 ex60019900 60039000 60059090 60069000		
141	Coperte di materie tessili diverse dalla lana,		
	ex63019090		
142	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili di sisal, di altre fibre della famiglia delle agavi o di canapa di Manila		
	ex57023900 ex57024900 ex57025090 ex57029900 ex57050080		

144	Feltri di peli grossolani		
	ex56021038 ex56022900		
145	Spago, corde e funi, anche intrecciati, di abaca (canapa di Manila) o di canapa		
	ex56079020 ex56079090		
146 A	Spago per legare per macchine agricole, di sisal o di altre fibre della famiglia delle agavi		
	ex56072100		
146 B	Spago, corde e funi di sisal o di altre fibre della famiglia delle agavi, diversi dai prodotti della categoria 146 A		
	ex56072100 56072900		
146 C	Spago, corde e funi, anche intrecciati, di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303		
	ex56079020		

147	Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura), i cascami di filatura e gli sfilacciati, diversi da quelli non cardati né pettinati		
	ex50030000		
148 A	Filati di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303		
	53071000 53072000		
148 B	Filati di cocco		
	53081000		
149	Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane di larghezza superiore a 150 cm		
	53101090 ex53109000		
150	Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane di larghezza inferiore o uguale a 150 cm; sacchi e sacchetti da imballaggio, di iuta o di altre fibre tessili liberiane, non usati		
	53101010 ex53109000 59050050 63051090		

151 A	Rivestimenti del suolo di cocco		
	57022000		
151 B	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili di iuta o di altre fibre tessili liberiane, non «tufted» né «floccati»		
	ex57023900 ex57024900 ex57025090 ex57029900		
152	Feltri all'ago di iuta o di altre fibre tessili liberiane non impregnati, né spalmati, diversi dai rivestimenti del suolo		
	56021011		
153	Sacchi e sacchetti da imballaggio usati, di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303		
	63051010		

154	Bozzoli di bachi da seta atti alla trattura		
	50010000		
	Seta greggia (non torta)		
	50020000		
	Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura), i cascami di filatura e gli sfilacciati, non cardati né pettinati		
	ex50030000		
	Lane, non cardate né pettinate		
	51011100 51011900 51012100 51012900 51013000		
	Peli fini o grossolani, non cardati né pettinati		
	51021100 51021910 51021930 51021940 51021990 51022000		
	Cascami di lana o di peli fini o grossolani, compresi i cascami di filati ma esclusi gli sfilacciati		
	51031010 51031090 51032000 51033000		

	Sfilacciati di lana o di peli fini o grossolani		
	51040000		
	Lino greggio o preparato, ma non filato: stoppe e cascami di lino (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)		
	53011000 53012100 53012900 53013000		
	Ramiè ed altre fibre tessili vegetali, gregge o preparate ma non filate: stoppe e cascami di tali fibre, non di cocco e di abaca		
	53050000		
	Cotone, non cardato né pettinato		
	52010010 52010090		
	Cascami di cotone (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)		
	52021000 52029100 52029900		

Canapa (<i>Cannabis sativa</i> L.), greggia o preparata, ma non filata: stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)		
53021000 53029000		
Abaca (canapa di Manila o <i>Musa textilis</i> Nee), greggia o preparata, ma non filata: stoppe e cascami di abaca (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)		
53050000		
Iuta ed altre fibre tessili liberiane (esclusi il lino, la canapa ed il ramiè), gregge o preparate, ma non filate: stoppe e cascami di tali fibre (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)		
53031000 53039000		
Altre fibre tessili vegetali, gregge o preparate ma non filate: stoppe e cascami di tali fibre (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)		
53050000		

156	Bluse e pullover, a maglia, di seta o di cascami di seta per donna o ragazza		
	61069030 ex61109090		
157	Indumenti, a maglia, diversi da quelli delle categorie da 1 a 123 e della categoria 156		
	ex61019020 ex61019080 61029010 61029090 ex61033900 ex61034900 ex61041990 ex61042990 ex61043900 61044900 ex61046900 61059090 61069050 61069090 ex61079900 ex61089900 61099090 61109010 ex61109090 ex61119090 ex61149000		
159	Abiti interi, bluse e bluse-camicette, non a maglia, di seta o di cascami di seta		
	62044910 62061000		
	Scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e simili, non a maglia, di seta o di cascami di seta		
	62141000		
	Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte di seta o di cascami di seta		
	62151000		

160	Fazzoletti da naso e da taschino di seta o di cascami di seta		
	ex62139000		
161	Indumenti, non a maglia, diversi da quelli delle categorie da 1 a 123 e della categoria 159		
	62011900 62019900 62021900 62029900 62031990 62032990 62033990 62034990 62041990 62042990 62043990 62044990 62045990 62046990 62059010 ex62059080 62069010 62069090 ex62112000 ex62113900 ex62114900 ex96190059		
163	<i>Garze e prodotti di garza condizionati per la vendita al minuto presentati in forme o in imballaggi</i>		
	<i>3005 90 31</i>		

B. ALTRI PRODOTTI TESSILI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1

Codici NC

300590

39211200

ex392113

ex39219060

42021219

42021250

42021291

42021299

42022210

42022290

42023210

42023290

42029211

42029215

42029219

42029291

42029298

56041000

63090000

63101000

63109000

ex640520

ex640610

ex640690

ex65010000

ex65020000

ex65040000

ex650500

ex650699

66011000

66019100

660199

66019990

70191100

70191200

ex701919

87082110

87082190

88040000

ex91139000

ex940490

ex961210



ALLEGATO II

ELENCO DEI PAESI DI CUI ALL'ARTICOLO 2

Bielorussia

Corea del Nord

ALLEGATO III

LIMITI QUANTITATIVI ANNUI DELL'UNIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 1

Bielorussia			
	Categoria	Unità	Quantità
Group IA	1	in tonnellate	1586
	2	in tonnellate	6643
	3	in tonnellate	242
Gruppo IB	4	M pezzi	1839
	5	M pezzi	1105
	6	M pezzi	1705
	7	M pezzi	1377
	8	M pezzi	1160
Gruppo IIA	20	in tonnellate	329
	22	in tonnellate	524

Gruppo IIB	15	M pezzi	1726
	21	M pezzi	930
	24	M pezzi	844
	26/27	M pezzi	1117
	29	M pezzi	468
	73	M pezzi	329
Gruppo IIIB	67	in tonnellate	359
Gruppo IV	115	in tonnellate	420
	117	in tonnellate	2312
	118	in tonnellate	471

Corea del Nord		
Categoria	Unità	Quantità
1	in tonnellate	128
2	in tonnellate	153
3	in tonnellate	117
4	1000 pezzi	289
5	1000 pezzi	189
6	1000 pezzi	218
7	1000 pezzi	101
8	1000 pezzi	302
9	in tonnellate	71
12	1000 paia	1308

13	1000 pezzi	1509
14	1000 pezzi	154
15	1000 pezzi	175
16	1000 pezzi	88
17	1000 pezzi	61
18	in tonnellate	61
19	1000 pezzi	411
20	in tonnellate	142
21	1000 pezzi	3416
24	1000 pezzi	263
26	1000 pezzi	176
27	1000 pezzi	289

28	1000 pezzi	286
29	1000 pezzi	120
31	1000 pezzi	293
36	in tonnellate	96
37	in tonnellate	394
39	in tonnellate	51
59	in tonnellate	466
61	in tonnellate	40
68	in tonnellate	120
69	1000 pezzi	184
70	1000 pezzi	270

73	1000 pezzi	149
74	1000 pezzi	133
75	1000 pezzi	39
76	in tonnellate	120
77	in tonnellate	14
78	in tonnellate	184
83	in tonnellate	54
87	in tonnellate	8
109	in tonnellate	11
117	in tonnellate	52
118	in tonnellate	23
142	in tonnellate	10
151A	in tonnellate	10
151B	in tonnellate	10
161	in tonnellate	152

ALLEGATO IV

di cui all'articolo 3, paragrafo 3

(Le designazioni dei prodotti delle categorie di cui al presente allegato figurano all'allegato I, sezione A)

COREA DEL NORD	
Categorie:	10, 22, 23, 32, 33, 34, 35, 38, 40, 41, 42, 49, 50, 53, 54, 55, 58, 62, 63, 65, 66, 67, 72, 84, 85, 86, 88, 90, 91, 93, 97, 99, 100, 101, 111, 112, 113, 114, 120, 121, 122, 123, 124, 130, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 145, 146A, 146B, 146C, 149, 150, 153, 156, 157, 159, 160.

ALLEGATO V

TRAFFICO DI PERFEZIONAMENTO PASSIVO

Limiti annui unionali di cui all'articolo 4

Bielorussia		
Categoria	Unità	Quantità
4	1000 pezzi	6610
5	1000 pezzi	9215
6	1000 pezzi	12290
7	1000 pezzi	9225
8	1000 pezzi	3140
15	1000 pezzi	5387
21	1000 pezzi	3584
24	1000 pezzi	922
26/27	1000 pezzi	4492
29	1000 pezzi	1820
73	1000 pezzi	6979

ALLEGATO VI

ELENCO DEI DATI DA INSERIRE NELLE CASELLE DEL ***DOCUMENTO DI VIGILANZA***

DOCUMENTO DI VIGILANZA

1. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese, numero di partita IVA)
2. Numero di rilascio
3. Luogo e data prevista per l'importazione
4. Autorità competente per il rilascio (nome, indirizzo e numero di telefono)
5. Dichiarante/rappresentante (se del caso) (nome e indirizzo completo)
6. Paese d'origine/numero di geonomenclatura del paese
7. Paese di spedizione/numero di geonomenclatura del paese
8. Ultimo giorno di validità
9. Designazione delle merci
10. Codice delle merci (NC) e categoria
11. Quantità espressa in chilogrammi (massa netta) o in unità supplementari
12. Valore cif frontiera UE in euro
13. Indicazioni supplementari
14. Visto dell'autorità competente

Luogo e data

(firma) (timbro)

Esemplare per il destinatario

Copia per le autorità competenti

UNIONE EUROPEA

DOCUMENTO DI VIGILANZA

ESEMPLARE PER IL DESTINATARIO	1	1. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese, n. di partita IVA)	2. Numero di rilascio	
			3. Luogo e data prevista per l'importazione	
			4. Autorità competente per il rilascio (nome, indirizzo e numero di telefono)	
		5. Dichiarante/rappresentante (se del caso) (nome, indirizzo completo)	6. Paese d'origine geonomenclatura	Numero di
			7. Paese di spedizione geonomenclatura)	Numero di
			8. Ultimo giorno di validità	
	1	9. Designazione delle merci		10. Codice delle merci e categoria
				11. Quantità espressa in kg (massa netta) o in unità supplementari
			12. Valore di frontiera UE in euro	
13. Indicazioni supplementari				
14. Visto dell'autorità competente				
Data:				
Luogo:				
		(Firma)	(Timbro)	

15. Imputazioni			
Indicare nella parte 1 della colonna 17 la quantità disponibile e nella parte 2 la quantità indicata			
16. Quantità netta (massa netta o altra unità di misura con indicazione dell'unità)		16. Quantità netta (massa netta o altra unità di misura con indicazione dell'unità)	
17. In cifre	17. In cifre	17. In cifre	17. In cifre
1.	1.	1.	1.
2.	2.	2.	2.
1.	1.	1.	1.
2.	2.	2.	2.
1.	1.	1.	1.
2.	2.	2.	2.
1.	1.	1.	1.
2.	2.	2.	2.
1.	1.	1.	1.
2.	2.	2.	2.
1.	1.	1.	1.
2.	2.	2.	2.

Unire qui l'eventuale aggiunta.

UNIONE EUROPEA

DOCUMENTO DI VIGILANZA

ESEMPLARE PER L'AUTORITÀ COMPETENTE	2	1. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese, n. di partita IVA)	2. Numero di rilascio
			3. Luogo e data prevista per l'importazione
			4. Autorità competente per il rilascio (nome, indirizzo e numero di telefono)
		5. Dichiarante/rappresentante (se del caso) (nome, indirizzo completo)	6. Paese d'origine Numero di geonomenclatura
			7. Paese di spedizione Numero di geonomenclatura
			8. Ultimo giorno di validità
	2	9. Designazione delle merci	10. Codice delle merci e categoria
			11. Quantità espressa in kg (massa netta) o in unità supplementari
		12. Valore di frontiera UE in euro	
13. Indicazioni supplementari			
14. Visto dell'autorità competente			
Data: Luogo: _____ <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> (Firma) (Timbro) </div>			

15. IMPUTAZIONI			
Indicare nella parte 1 della colonna 17 la quantità disponibile e nella parte 2 la quantità indicata			
16. Quantità netta (massa netta o altra unità di misura con indicazione delle unità)		19. Documento doganale (modello e numero) o estratto n. e data di imputazione	20. Nome, Stato membro, timbro e firma dell'autorità di imputazione
17. In cifre	18. In lettere per la quantità imputata		
1.			
2.			
1.			
2.			
1.			
2.			
1.			
2.			
1.			
2.			
1.			
2.			
1.			
2.			

Unire qui l'eventuale aggiunta.

ALLEGATO VII

REGOLAMENTO ABROGATO ED ELENCO DELLE MODIFICAZIONI SUCCESSIVE

Regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio
(GU L 67 del 10.3.1994, pag. 1)

Regolamento (CE) n. 1470/94 della Commissione
(GU L 159 del 28.6.1994, pag. 14) limitatamente all'articolo 2

Regolamento (CE) n. 1756/94 della Commissione
(GU L 183 del 19.7.1994, pag. 9) limitatamente all'articolo 2

Regolamento (CE) n. 2612/94 della Commissione
(GU L 279 del 28.10.1994, pag. 7) limitatamente all'articolo 2

Regolamento (CE) n. 2798/94 del Consiglio
(GU L 297 del 18.11.1994, pag. 6)

Regolamento (CE) n. 2980/94 della Commissione
(GU L 315 dell' 8.12.1994, pag. 2) limitatamente all'articolo 2

■

Regolamento (CE) n. 1325/95 del Consiglio
(GU L 128 del 13.6.1995, pag. 1)

Regolamento (CE) n. 538/96 del Consiglio
(GU L 79 del 29.3.1996, pag. 1)

Regolamento (CE) n. 1476/96 della Commissione
(GU L 188 del 27.7.1996, pag. 4) limitatamente all'articolo 2

Regolamento (CE) n. 1937/96 della Commissione
(GU L 255 del 9.10.1996, pag. 4)

Regolamento (CE) n. 1457/97 della Commissione
(GU L 199 del 26.7.1997, pag. 6)

Regolamento (CE) n. 2542/1999 della Commissione
(GU L 307 del 2.12.1999, pag. 14)

Regolamento (CE) n. 7/2000 del Consiglio
(GU L 2 del 5.1.2000, pag. 51)

Regolamento (CE) n. 2878/2000 della Commissione
(GU L 333 del 29.12.2000, pag. 60)

Regolamento (CE) n. 2245/2001 della Commissione
(GU L 303 del 20.11.2001, pag. 17)

Regolamento (CE) n. 888/2002 della Commissione
(GU L 146 del 4.6.2002, pag. 1)

Regolamento (CE) n. 1309/2002 del Consiglio
(GU L 192 del 20.7.2002, pag. 1)

Regolamento (CE) n. 1437/2003 della Commissione
(GU L 204 del 13.8.2003, pag. 3)

Regolamento (CE) n. 1484/2003 della Commissione
(GU L 212 del 22.8.2003, pag. 46)

Regolamento (CE) n. 2309/2003 della Commissione
(GU L 342 del 30.12.2003, pag. 21)

Regolamento (CE) n. 1877/2004 della Commissione
(GU L 326 del 29.10.2004, pag. 25)

Regolamento (CE) n. 931/2005 della Commissione
(GU L 162, 23.6.2005, p. 37)

Regolamento (CE) n. 1786/2006 della Commissione
(GU L 337 del 5.12.2006, pag. 12)

Regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio
(GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1)

limitatamente al punto 13.2
dell'allegato

Regolamento (CE) n. 1398/2007 della Commissione
(GU L 311 del 29.11.2007, pag. 5)

Regolamento (CE) n. 1260/2009 della Commissione
(GU L 338 del 19.12.2009, pag. 58)

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1322/2011 della
Commissione
(GU L 335 del 17.12.2011, pag. 42)

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1165/2012 della
Commissione
(GU L 336 dell'8.12.2012, pag. 55)

Regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio
(GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1)

limitatamente al punto 16.2
dell'allegato

Regolamento (UE) n. 38/2014 del Parlamento europeo e
del Consiglio
(GU L 18 del 21.1.2014, pag. 52)

limitatamente al punto 2
dell'allegato

ALLEGATO VIII

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CE) n. 517/94	Presente regolamento
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2, paragrafo 1, frase introduttiva	Articolo 2, frase introduttiva
Articolo 2, paragrafo 1, primo trattino	Articolo 2, lettera a)
Articolo 2, paragrafo 1, secondo trattino	Articolo 2, lettera b)
Articolo 2, paragrafo 1, terzo trattino	-
Articolo 2, paragrafo 1, quarto trattino	-
Articolo 2, paragrafo 2	-
Articoli da 3 a 8	Articoli da 3 a 8
Articolo 9, paragrafo 1	Articolo 9, paragrafo 1
Articolo 9, paragrafo 2, lettera a)	Articolo 9, paragrafo 2, primo comma

Articolo 9, paragrafo 2, lettera b), primo comma	Articolo 9, paragrafo 2, secondo comma
Articolo 9, paragrafo 2, lettera b), secondo comma	Articolo 9, paragrafo 2, terzo comma
Articolo 9, paragrafi 3 e 4	Articolo 9, paragrafi 3 e 4
Articoli da 10 a 22	Articoli da 10 a 22
Articolo 23, paragrafo 1	Articolo 23
Articolo 23, paragrafo 2	-
Articolo 24	Articolo 24
-	Articolo 25
-	Articolo 26
-	Articolo 27
-	Articolo 28
-	Articolo 29
Articolo 25, paragrafo 1	Articolo 30, paragrafo 1
Articolo 25, paragrafo 1 <i>bis</i>	Articolo 30, paragrafo 2
Articolo 25, paragrafo 2	Articolo 30, paragrafo 3
Articolo 25, paragrafo 5	-
Articolo 25, paragrafo 6	-
Articolo 25 <i>bis</i>	Articolo 31

Articolo 25 <i>ter</i>	Articolo 32
Articolo 26, paragrafo 1	Articolo 33, paragrafo 1
Articolo 26, paragrafo 2, lettera a), frase introduttiva	Articolo 33, paragrafo 2, primo comma, frase introduttiva
Articolo 26, paragrafo 2, lettera a), primo trattino	Articolo 33, paragrafo 2, primo comma, lettera a)
Articolo 26, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino	Articolo 33, paragrafo 2, primo comma, lettera b)
Articolo 26, paragrafo 2, lettera a), terzo trattino	Articolo 33, paragrafo 2, primo comma, lettera c)
Articolo 26, paragrafo 2, lettera b)	Articolo 33, paragrafo 2, secondo comma
Articolo 26 <i>bis</i>	Articolo 34
Articolo 27	-
Articolo 28	Articolo 35
-	Articolo 36

Articolo 29

Allegato I

Allegato II

Allegato IIIA

Allegato IIIB

Allegato IV

Allegato V

Allegato VI

Allegato VII

-

-

Articolo 37

Allegato I

Allegato II

-

-

Allegato III

Allegato IV

Allegato V

Allegato VI

Allegato VII

Allegato VIII